



Bruxelles, 12 marzo 2021
(OR. en)

6680/21

Fascicolo interistituzionale:
2018/0216(COD)

AGRI 105
AGRILEG 32
AGRIFIN 25
AGRISTR 15
AGRIORG 24
CODEC 299
CADREFIN 104

NOTA

Origine:	Presidenza
Destinatario:	Delegazioni
n. doc. Comm.:	9645/18 + COR 1 + ADD 1
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio - Dibattito orientativo

I. INTRODUZIONE

1. Il 1° giugno 2018 la Commissione ha proposto una riforma della politica agricola comune (PAC) per il periodo successivo al 2020, che comprende un **regolamento sui piani strategici della PAC** riguardante i pagamenti diretti, gli interventi in taluni settori e lo sviluppo rurale, e che aggiorna e sostituisce gli attuali regolamenti sui pagamenti diretti e sullo sviluppo rurale.

2. Il 21 luglio 2020 il Consiglio europeo ha adottato conclusioni sul quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2021-2027, che contengono orientamenti anche con riguardo a elementi chiave degli atti legislativi settoriali connessi al QFP, tra cui il regolamento sui piani strategici della PAC.
3. Il 21 ottobre 2020 il Consiglio "Agricoltura e pesca" ha approvato un orientamento generale sulla riforma della PAC, conferendo in tal modo alla presidenza un mandato negoziale (doc. 12148/20 REV 1 + ADD 1). Il 23 ottobre 2020 il Parlamento europeo ha concluso la votazione sulla sua posizione negoziale.
4. Il 10 novembre 2020, nell'ambito di un trilogio di ampia portata, sono stati avviati i negoziati con il Parlamento europeo sui tre regolamenti relativi alla riforma della PAC. Da allora si sono svolti sette triloghi dedicati al regolamento sui piani strategici della PAC (19 novembre, 1° e 17 dicembre 2020, nonché 22 gennaio, 10 e 23 febbraio e 11 marzo 2021).
5. Tra i temi finora trattati nell'ambito dei negoziati con il Parlamento europeo relativi al regolamento sui piani strategici della PAC figurano:
 - l'architettura verde (blocco 1: condizionalità, regimi ecologici, servizi di consulenza aziendale);
 - il nuovo modello di attuazione (blocco 2: obiettivi, indicatori, importi unitari, relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione, esame dell'efficacia dell'attuazione);
 - l'ambito di applicazione e i requisiti comuni (blocco 4);
 - i pagamenti diretti (blocco 5: definizioni, riduzione dei pagamenti, convergenza interna, pagamenti redistributivi, piccoli agricoltori, giovani agricoltori);
 - gli interventi settoriali (blocco 6);
 - gli interventi di sviluppo rurale (blocco 7).

II. STATO DEI LAVORI

Punti concordati in via provvisoria

6. Le discussioni in sede di trilogio con il Parlamento europeo e la Commissione hanno permesso di giungere a un accordo provvisorio, in particolare sui seguenti aspetti:

- alcune **definizioni** di cui agli articoli 3 e 4, quali "agricoltore", "azienda", "seminativo" e "colture permanenti";
- la maggior parte degli **obiettivi** di cui agli articoli 5 e 6;
- gli emendamenti del Parlamento europeo relativi **allo sviluppo sostenibile, alla dimensione di genere e alla dimensione globale della PAC** di cui agli articoli 9 bis, 9 quater e 10 bis;
- **il sostegno interno nel quadro dell'OMC** di cui all'articolo 10;
- alcuni elementi dell'architettura verde, quali **il principio e l'ambito di applicazione della condizionalità** di cui all'articolo 11, **gli obblighi degli Stati membri in materia di BCAA** di cui all'articolo 12, **i servizi di consulenza aziendale** di cui all'articolo 13 (ad eccezione dello strumento di sostenibilità per le aziende agricole relativo ai nutrienti) e diversi CGO e BCAA di cui all'allegato III; occorre proseguire i lavori, in particolare per quanto riguarda i regimi ecologici di cui all'articolo 28;
- l'attuazione dell'**accordo di Blair House** di cui all'articolo 10 bis;
- alcune disposizioni sui **pagamenti diretti**, quali i requisiti minimi per i pagamenti diretti di cui all'articolo 15 bis e i requisiti generali per i pagamenti diretti disaccoppiati di cui all'articolo 16;
- varie disposizioni sugli **interventi settoriali** e sugli interventi di **sviluppo rurale**;

- gli elementi chiave del nuovo modello di attuazione, in particolare le **relazioni annuali sull'efficacia dell'attuazione** e gli **esami biennali dell'efficacia dell'attuazione** (cui la Commissione si oppone), un **parametro di riferimento** per la verifica dell'efficacia dell'attuazione, come indicato nell'orientamento generale del Consiglio, gli **importi unitari medi massimi previsti** per gli interventi di sviluppo rurale SIGC e non-SIGC e i livelli di tolleranza per deviazioni del 35 % nel 2025 e del 25 % nel 2027 per l'esame dell'efficacia dell'attuazione; occorre proseguire i lavori a livello tecnico riguardo a ulteriori indicatori.

Punti sui quali le posizioni sono ampiamente divergenti

7. Le discussioni in sede di trilogio hanno evidenziato posizioni ampiamente divergenti del Consiglio e del Parlamento europeo, in particolare sui seguenti temi:

- **condizionalità sociale** (articolo 11 bis): il Parlamento europeo chiede un sistema di condizionalità sociale a pieno titolo, simile alla condizionalità ambientale, con controlli sul rispetto delle direttive pertinenti e sanzioni amministrative; nel discutere tale emendamento in sede di CSA, le delegazioni hanno espresso preoccupazioni riguardo all'onere amministrativo che ciò comporterebbe, ricordando che l'occupazione e i diritti sociali sono già disciplinati a livello nazionale;
- **agricoltore in attività** (articolo 4): in linea con la filosofia del nuovo modello di attuazione basato sull'efficacia, l'orientamento generale del Consiglio prevede un concetto di agricoltore in attività su base volontaria, mentre il Parlamento europeo e la Commissione ne chiedono l'applicazione obbligatoria. Sono emerse divergenze anche riguardo ai criteri contenuti nella definizione (il Parlamento intende imporre agli agricoltori in attività di esercitare un'attività agricola minima e che fornisce beni pubblici) e all'elenco negativo richiesto dal Parlamento;

- **nuovi agricoltori** (articolo 4): il Parlamento europeo chiede di aggiungere una definizione per i nuovi agricoltori, unitamente a misure di sostegno per l'insediamento di nuovi agricoltori nell'ambito del secondo pilastro, mentre l'orientamento generale del Consiglio mira a destinare le limitate risorse della PAC ai giovani che intraprendono la professione di agricoltore per garantire il ricambio generazionale;
- **regimi per incentivare la competitività** (articolo 28 bis): il Parlamento europeo intende obbligare gli Stati membri a istituire "regimi di incentivazione" per sostenere gli agricoltori che si impegnano a effettuare spese per migliorare la loro competitività. Sebbene tale emendamento non sia ancora stato discusso in sede di Consiglio, la presidenza ritiene che l'ambito di applicazione di tali regimi rientri già in altri interventi di sviluppo rurale;
- **livellamento e degressività** (articolo 15): le posizioni divergono in particolare sulla questione volta a stabilire se rendere la riduzione dei pagamenti volontaria, come richiesto dal Consiglio, o obbligatoria, come richiesto dal Parlamento europeo e proposto dalla Commissione. Altre differenze riguardano l'ambito di applicazione (da limitare al sostegno di base al reddito secondo il Consiglio, ma da estendere a tutti i pagamenti diretti secondo il Parlamento europeo e la Commissione), la distinzione operata dal Consiglio tra il livellamento e la degressività nonché la misura in cui le retribuzioni possono essere detratte prima della riduzione dei pagamenti diretti;
- **convergenza interna** (articolo 20): la principale differenza tra le posizioni riguarda la questione volta a stabilire se i diritti all'aiuto debbano essere pienamente allineati entro l'anno di domanda 2026, come richiesto dal Parlamento europeo, o raggiungere un valore minimo del 75 % dell'importo unitario medio previsto, come proposto dalla Commissione e sostenuto dall'orientamento generale del Consiglio;

- **aiuti per i piccoli agricoltori** (articolo 25): i colegislatori sono divisi sulla questione volta a stabilire se tale regime debba essere applicato su base volontaria (Consiglio e Commissione) o obbligatoria (Parlamento europeo); un'altra difficoltà è legata alla richiesta del Parlamento di stabilire un importo massimo a livello dell'UE per l'ammissibilità di tali aiuti;
- **pagamenti redistributivi** (articolo 26): la principale linea di demarcazione tra il Consiglio e il Parlamento europeo riguarda la questione volta a stabilire se lasciare agli Stati membri la scelta di concedere tali pagamenti, come richiesto dal Consiglio, o di obbligarli, come richiesto dal Parlamento europeo e proposto dalla Commissione;
- **sostegno al reddito per i giovani agricoltori** (articolo 27): le opinioni divergono sul livello minimo da assegnare ai giovani agricoltori. Il Parlamento europeo chiede un minimo del 4 % dei pagamenti diretti, mentre la Commissione, sostenuta dal Consiglio, ha proposto il 2 %. Occorre inoltre decidere sull'opportunità di utilizzare tali fondi solo nell'ambito del primo pilastro, come richiesto dal Parlamento europeo, o nell'ambito di entrambi i pilastri, come richiesto dal Consiglio e dalla Commissione;
- **allegato IX bis bis**: il Parlamento europeo chiede di stabilire gli importi massimi a sostegno di determinati tipi di intervento per lo sviluppo rurale in un elenco dettagliato, in linea con l'attuale regolamento n. 1305/2013 sullo sviluppo rurale. La presidenza ritiene che tale elenco rispecchi la "vecchia PAC", impedendo alla futura PAC di sfruttare appieno il suo potenziale, una posizione sostenuta dalla Commissione;
- **indicatori di risultato utilizzati per l'esame dell'efficacia dell'attuazione**: mentre secondo la Commissione e il Parlamento europeo tutti gli indicatori di risultato dovrebbero essere utilizzati per l'esame dell'efficacia dell'attuazione, l'orientamento generale del Consiglio li limita a dodici. Inoltre, il Consiglio chiede la possibilità di utilizzare, per l'esame dell'efficacia dell'attuazione, qualsiasi altro indicatore di risultato pertinente di cui all'allegato I o qualsiasi altro indicatore di risultato specifico per il piano strategico della PAC, una richiesta cui sia il Parlamento europeo sia la Commissione si oppongono.

III. VIA DA SEGUIRE

8. Sebbene i triloghi svoltisi fino ad ora abbiano consentito al Consiglio e al Parlamento di allineare le rispettive opinioni su varie questioni, sarà necessario proseguire intensamente i lavori per raggiungere un accordo globale sull'intero regolamento sui piani strategici della PAC.
9. *Sulla base del presente documento i ministri saranno invitati a procedere a uno scambio di opinioni sulle questioni in sospeso in occasione del prossimo Consiglio "Agricoltura e pesca", al fine di fornire alla presidenza orientamenti per le prossime discussioni in sede di trilatero. In particolare, saranno invitati a concentrarsi sui punti seguenti:*

destinazione dei pagamenti: agricoltori in attività, livellamento, degressività, pagamenti redistributivi, convergenza interna, piccoli agricoltori, giovani agricoltori, nuovi agricoltori;

nuovo modello di attuazione: mini pacchetto del 5° trilatero (parametro di riferimento per la verifica dell'efficacia dell'attuazione, esame biennale dell'efficacia dell'attuazione, importi unitari massimi previsti per gli interventi di sviluppo rurale non SIGC, livelli di tolleranza per le deviazioni), indicatori specifici del piano strategico della PAC, indicatori di risultato per l'esame dell'efficacia dell'attuazione, allegato IX bis bis.